



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente il sig., nato a il, C.F., residente in, via,
in proprio / quale legale rappresentante di, con sede in, P. IVA, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di (persona fisica),
identificato dall'avv. a mezzo (documento) rilasciato da (autorità) in data di cui si allega copia,
ricevuta l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D. L.vo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, riportate tutte in calce al presente accordo,

CONFERISCE / CONFERMA

all'avv., con studio in, Via C.F., P. IVA..... I
l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza contro,
avente ad oggetto, ed il cui valore viene convenzionalmente
determinato, allo stato, in € _____ (euro _____).....;

PRESO ATTO

che la controversia in questione è/non è soggetta a previo tentativo di conciliazione obbligatoria presso un organismo di mediazione a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 5 dlgs 28/2010.

PATTUISCE

I) con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:

a) quanto ad Euro per l'assistenza nella fase di mediazione obbligatoria ex art. 5 e/o facoltativa introdotta col D.lgs. 28/2010, comprensive, ove necessario, dell'atto introduttivo nel procedimento, della partecipazione alle sedute di mediazione, dell'accesso all'Organismo per l'ottenimento di copia del relativo verbale. Il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA, fermo restando che l'indennità complessiva (costituita dalle spese di avvio del

procedimento e dalle spese di mediazione,) per il procedimento verrà sopportata direttamente dal cliente;

b) quanto ad Euro per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, prima dell'instaurazione della causa, comprendente tutta l'attività a ciò necessaria, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

c) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

d) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (dalle memorie ex art. 183 cpc comprese e sino alla sentenza) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

e così complessivamente Euro..... il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.

Le somme sopraindicate devono intendersi relative al solo compenso del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc.) sarà a carico del cliente e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata a al professionista a semplice richiesta.

2) Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.

3) Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguirlo col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

Il Cliente prende atto ed accetta che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente;

4) il cliente è consapevole dell'impossibilità di determinare con precisione gli oneri ipotizzabili in tema di procedimenti giudiziari, e quindi è consapevole che:

- il compenso pattuito non è onnicomprensivo degli oneri e delle spese che il cliente può trovarsi a sostenere quale parte di un procedimento giudiziario. In caso di esito negativo o parzialmente

negativo del giudizio, il cliente infatti può essere condannato dal giudice a rimborsare in tutto o in parte le spese legali della controparte; non solo, all'esito del procedimento, il cliente potrebbe anche essere condannato ad una sanzione pecuniaria o al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..

- il procedimento potrebbe non esaurirsi in un solo grado di giudizio ed è impossibile prevedere il numero di ulteriori gradi in cui il procedimento potrà articolarsi, essendo questo dipendente dall'andamento concreto del processo stesso e dal comportamento processuale delle parti

- restano a carico del cliente, , tutte le spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Giudice e posti a carico della parte, le spese per i consulenti di parte nominati dal cliente, ogni ulteriore esperto o consulente che dovesse intervenire per l'espletamento dell'incarico;

- restano a carico del cliente, e non sono sin d'ora ipotizzabili, le spese per la registrazione dell'eventuale provvedimento del Giudice adito, le quali saranno calcolate direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento al presente incarico, sono invece sin d'ora ipotizzabili i seguenti oneri (a carico del cliente in aggiunta al compenso pattuito) - contributo unificato: _____ € - marca da bollo per deposito: 8,00 €

- spese per l'estrazione di eventuali copie di atti e/o documenti: nella misura liquidata dalla cancelleria secondo il numero di fogli -spese di eventuale notifica: come determinate dall'ufficio notificante (a titolo esemplificativo: copie autentiche: ogni 4 fogli € 10,62, il triplo per la richiesta di copie ;

5) Il cliente è consapevole che, qualora a seguito del comportamento di controparte o per fatti indipendenti dalla volontà delle parti, nel corso dell'espletamento dell'incarico dovesse variare il valore dello stesso rispetto a quanto sopra determinato oppure fosse necessario variare il procedimento intrapreso o dar corso ad un nuovo procedimento od ancora fossero necessarie attività aggiuntive oggi non preventivabili [a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda riconvenzionale che modifica il valore di causa, sospensione del giudizio, difetto di giurisdizione e/o di competenza] il presente accordo dovrà essere modificato. Il professionista informerà pertanto senza ritardo il cliente, prospettando le nuove condizioni economiche e dando ogni informativa necessaria, sottoscrivendo in forma scritta le modifiche necessarie.

In tal caso, qualora il cliente non intenda confermare l'incarico al professionista, sarà tenuto al pagamento, oltre alle spese sostenute, del compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui

il recesso viene esercitato, oltre ad un importo pari al 12,5% sull'intero compenso come pattuito al precedente art. I. Tale percentuale è stata concordemente determinata dalle parti tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

6) Il cliente si impegna a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; a tal riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento:

.....

Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista all'immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal cod. di proc. civ. sino alla nomina di altro difensore.

7) Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dal presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperata dalla controparte) e l'avvocato è autorizzato dal cliente a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

8) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.

9) Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e s'impegna a collaborare col professionista fornendo all'avvocato quanto necessario per esercitare le difese.

10) In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà oltre quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l'ulteriore compenso di euro, oltre CNPA ed IVA.

11) In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi sub a) (se dovuto) b) c) d) di cui all'articolo I del presente contratto. Tale percentuale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

12) Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa.....

Allegati: 1) informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente.

.....,.....

Firma Cliente

Firma Avvocato

per approvazione espressa della clausola nr. 3,4,e 5 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Firma Cliente

Clausole vessatorie:

per approvazione espressa e concordata delle clausole nr. 6,7 9, 10,11.

Firma Cliente

All.I: Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE con sede in, via, nelle persone degli avv.....

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della **normativa vigente in materia di antiriciclaggio**, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004. A questo riguardo il cliente dichiara di essere il diretto interessato alla prestazione/dichiara che il titolare effettivo della prestazione è

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al

trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Verona,

Firma cliente

*** **

All.2 Documenti identificativi

- carta identità –passaporto – altro
- visura CCIAA, fonte del potere rappresentativo....

Informativa ex art. 4 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28

1) Informativa sulla mediazione

L'avv. _____ del Foro di _____, informa il proprio assistito _____ della possibilità di avvalersi, a far data dal **20 marzo 2010**, del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.

A tal fine segnala che per mediazione si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza. Il tentativo di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato e al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2) Mediazione obbligatoria e su invito del giudice Con decorrenza dal **20 marzo 2011**, per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e con decorrenza dal **20 marzo 2012** in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, **è obbligatorio** esperire il procedimento di mediazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale. Si informa, inoltre, l'assistito che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione. L'invito può essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, qualora tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa. In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale e non è obbligatorio, oltre che per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nei procedimenti: per ingiunzione, per convalida di licenza o sfratto, possessori, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, in camera di consiglio.

3) Effetti della domanda di mediazione sui termini

Dalla data della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine non ha natura processuale, decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla

scadenza di quello fissato dal giudice per il suo deposito e non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

4) Riservatezza

Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento salvo consenso della parte dichiarante. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

5) Proposta del mediatore

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6) Efficacia del verbale

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

7) Effetti del procedimento di mediazione sul processo civile; rischi.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ex art. 116, secondo comma, del c.p.c.). Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, oltre alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, il cui terzo comma conferisce al giudice il potere di liquidare d'ufficio i danni

conseguenti alla lite temeraria: tale condanna, pertanto, andrebbe a sommarsi alle somme sopra indicate. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

8) Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui in precedenza, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. **L'assistito, avuta conoscenza di tutto quanto sopra precisato, dichiara d'aver ricevuto una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.**

_____, li _____



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

....., li

Gentile Sig./ Sig.ra

Oggetto: Preventivo causa/.....

faccio seguito ai colloqui intercorsi per formularLe, in €..... comprensivi di IVA e CNAP il mio preventivo per l'assistenza richiestami per il procedimento in oggetto, nonché le condizioni che – anche alla luce del contenuto di quel colloquio (nel corso del quale ho preso atto della Sua dichiarazione secondo cui il valore della domanda è pari ad €.....valore che ho posto a base della quantificazione dei miei compensi) – ho tenuto presenti nel redigerlo:

1. La controversia in questione è/non è soggetta a previo tentativo di conciliazione obbligatorio presso un organismo di mediazione a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 5 dlgs 28/2010.

In ogni caso, qualora Lei intendesse avvalersi della mia opera di assistenza nella fase di mediazione il mio compenso ammonterà per tale fase ad Euro _____ oltre IVA e CPA nella misura di legge,

2. Se il procedimento di mediazione non è previsto, ovvero la conciliazione non riesce:

a) quanto ad Euro per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, prima dell'instaurazione della causa, comprendente tutta l'attività a ciò necessaria, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

b) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (dsino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

c) quanto ad Euro per la fase giudiziale di primo grado (dalle memorie ax art. 183 cpc comprese e sino alla sentenza) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA;

e così complessivamente Euro..... il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.

Le somme sopraindicate devono intendersi relative al solo compenso del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc.) sarà a Suo carico e corrisposta direttamente o anticipata a al professionista a semplice richiesta.)

Riguardo gli altri oneri processuali le segnalo, salvo imprevisti:

Resta inteso che l'intero corrispettivo sopra indicato si riferisce al compimento di tutte e tre le fasi processuali sopra descritte attinenti la sola fase di cognizione avanti il Tribunale, ed in relazione ad esso ho formulato il preventivo prevedendo l'attività astrattamente necessaria e sufficiente: in esso non può ritenersi inclusa altra attività eventuale che non rientra in alcun modo nella fase processuale precisata; in tale prospettiva, qualora nella causa dovessero essere chiamati in causa terzi, rendersi necessarie domande nuove da proporre come conseguenza delle difese di controparte, oppure essere proposte riconvenzionali che non determinino aumento del valore della controversia, resta sin d'ora pattuito che i compensi sopra indicati subiranno una maggiorazione del%

Se, invece, dovessero essere proposte domande riconvenzionali che determinino aumento del valore, della causa, al fine di adeguarli all'aumentata importanza dell'opera da prestare, i compensi pattuiti subiranno un aumento direttamente proporzionale all'aumento di valore della causa.

In tal caso, peraltro, nei dieci giorni dal momento in cui Le comunicherò il nuovo calcolo, Lei avrà diritto di recedere dal nostro accordo, corrispondendomi soltanto i compensi pattuiti per l'opera sino a quel momento prestata, senza alcuna maggiorazione.

Nel caso in cui dovessero invece verificarsi eventi che rendono necessario il conferimento di un nuovo incarico, sarà mia cura informarLa prontamente, al fine di consentirLe di assumere le decisioni che la autonomia di quella fase eventuale postula, ivi compreso, qualora dovesse ritenerlo, l'affidamento di esso a me, per un corrispettivo da concordare.

Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra preventivato, la differenza sarà riconosciuta a favore dello Studio.

Nel caso fosse interessato/a, concorderemo ogni altro aspetto contrattuale.

Con i migliori saluti

¹ Ad esempio: il contributo unificato pari ad Euro.....; le spese di trascrizione della domanda giudiziale pari ad Euro....; le spese di CTU per la redazione da parte di un esperto del progetto divisionale dei beni (da intendersi nell'ammontare che sarà liquidato dal Giudice e per la quota che sarà posta a Suo carico); le spese del procedimento di mediazione ecc.